

Oggetto: Determinazione tariffe servizi cimiteriali, utilizzo cinerari e concessioni per tombe di famiglia con decorrenza 01.01.2004.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 71 di data 29.09.1986, con la quale veniva stabilita in lire 150.000 (ora Euro 77,47) per un posto tomba di famiglia la tariffa cimiteriale per la concessione di aree nei cimiteri comunali e ciò a valere per la durata di anni 25;

Ravvisata la necessità di adeguare detto importo ritenendo congrua la somma di Euro 155,00 per posto tomba per la medesima durata;

Richiamata, altresì, la successiva propria deliberazione n. 45 del 17.12.2001, con la quale sono state determinate nei seguenti importi le tariffe relative ai servizi cimiteriali:

- inumazione in campo comune Euro 75,00,
- collocazione in cinerario Euro 25,00,
- esumazione ordinaria Euro 130,00;

Ritenuti detti importi ancora adeguati;

Dato atto che recentemente è stato costruito nel cimitero di Transacqua un nuovo cinerario e che vi è la necessità di stabilire le relative tariffe;

Esaminato il Decreto del Ministero dell'Interno del 1° luglio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2002, n. 189, il quale all'art. 4 stabilisce quanto segue:

- la tariffa una tantum per la dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri viene determinata nella misura massima di Euro 160,00;

- la tariffa per la conservazione di un'urna cineraria in cimitero è stabilita dal Comune in base alle voci di calcolo concernenti l'uso dello spazio per ogni anno di durata della cessione in uso e per il recupero delle spese gestionali in misura pari o inferiori alla metà del canone per l'uso percepibili anche in unica soluzione;

Precisato che l'art. 5 del citato Decreto del Ministero dell'Interno del 1° luglio 2002, stabilisce che i limiti tariffari sono validi a decorrere dal 01.05.2002 e che dall'anno 2003 sono rivalutati annualmente in base al tasso di inflazione programmato, definito dal documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Governo relativo all'anno di riferimento e che a cadenza triennale si procede al riallineamento dei valori rivalutati in base al tasso di inflazione programmato rettificandoli in base ai coefficienti di aggiornamento del potere di acquisto dell'euro predisposti annualmente dall'ISTAT;

Ritenuto congruo stabilire la tariffa una tantum per la dispersione delle ceneri in Euro 25,00 e la tariffa annua per la conservazione delle ceneri in Euro 3,20 all'anno, di cui Euro 2,20 per la cessione in uso dello spazio ed Euro 1,00 per il recupero delle spese gestionali, stabilendo di fissare in 25 anni l'utilizzo di un cinerario e di riscuotere in un'unica soluzione l'importo dell'intero periodo;

Considerato opportuno che le tariffe sopra evidenziate trovino applicazione con decorrenza 01.01.2004;

Visto il Regolamento cimiteriale in vigore in questo Comune;

Visto il Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e ss. mm.;

Esaminata la Legge 28 febbraio 2001, n. 26 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 di data 01 marzo 2001 ed entrata in vigore il 02 marzo 2001, la quale all'art. 1, comma 7-bis, stabilisce che i servizi di cremazione, di inumazione in campo comune, di esumazione ordinaria sono da intendersi a pagamento, salvo nel caso di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari ed inoltre per il trasporto funebre ai fini di cremazione o di inumazione si applica in ogni caso l'art. 16, comma 1 lettera a), del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (trasporto a pagamento delle salme secondo la tariffa stabilita dall'autorità comunale);

Visto il testo coordinato delle disposizioni sull'ordinamento dei comuni contenute nel D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L e nella L.R. 23 ottobre 1998 n. 10;

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L;

Visto il regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L e ss. mm.;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità comunale;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile dal responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 16, comma 6, della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10;

Dato atto, altresì, che è stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa in relazione alle sue competenze dal segretario comunale ai sensi dell'art. 16, comma 6, della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano con l'assistenza degli scrutatori Faoro Elisa e Zortea Flavio

d e l i b e r a

1. Di determinare, per i motivi in premessa esposti, a decorrere dal 01.01.2004, le seguenti tariffe per i servizi cimiteriali, per l'utilizzo dei cinerari e le concessioni per le tombe di famiglia:

- concessione di un posto tomba di famiglia a valere per la durata di anni 25 Euro 155,00,
- servizio inumazione in campo comune Euro 75,00,
- servizio esumazione ordinaria Euro 130,00,
- servizio collocazione in cinerario Euro 25,00,
- servizio dispersione ceneri Euro 25,00,
- conservazione delle ceneri Euro 3,20 all'anno, di cui Euro 2,20 per la cessione in uso dello spazio ed Euro 1,00 per il recupero delle spese gestionali, con fissazione in 25 anni dell'utilizzo di un cinerario e riscossione in un'unica soluzione dell'importo dell'intero periodo;

2. Di stabilire che gli importi sopra evidenziati vengano automaticamente rivalutati ogni anno dai funzionari comunali preposti in base al tasso di inflazione programmato, definito dal documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Governo relativo all'anno di riferimento e che a cadenza triennale si proceda, sempre automaticamente da parte degli stessi funzionari comunali, al riallineamento dei valori rivalutati in base al tasso di inflazione programmato, rettificandoli in base ai coefficienti di aggiornamento del potere di acquisto dell'euro predisposti annualmente dall'ISTAT;

3. Di riconoscere che questo atto diverrà esecutivo a pubblicazione avvenuta;

4. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31 luglio 1993 n. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 97, comma 13, del D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L e ss. mm.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. B) della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.